

COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari



Regolamento:

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture.

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 – come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

(Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 23.12.2016 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 dell' 8.10.2018 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11.04.2019)

I N D I C E

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Collegio di raffreddamento dei conflitti
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura **in cui è nominato il direttore dell'esecuzione**.
Alimentano il fondo, inoltre, gli interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali e di riqualificazione urbana.
Concorrono ad alimentare il fondo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità, ossia "necessarie" per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". In particolare viene richiesto un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.
Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **allo 0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	15	Attività di verifica preliminare della fattibilità	5
		Programmazione	7
		Espropriazione per pubblica utilità	3
VERIFICA PROGETTI	8	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	3
FASE DI GARA	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10
FASE ESECUTIVA	22	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	7
		Direzione Lavori	11
		Collaudo Statico	2
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	2
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	45	Responsabilità del Procedimento	45
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	15	Analisi dei fabbisogni e programmazione Servizi e Forniture	15
FASE DI GARA	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	10
FASE ESECUTIVA	30	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione Esecuzione del Contratto	20
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	45	Responsabilità del Procedimento	45
Totali	100		100

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
7. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

8. Ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **45%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del **55%**) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

La ripartizione, degli incentivi spettanti per le attività (di cui alla colonna 3), tra il Responsabile unico del procedimento o il responsabile dell'attività specifica, e i suoi collaboratori avverrà con il seguente schema:

- Responsabile Unico del Procedimento o responsabile dell'attività specifica (55%);
- Collaboratore tecnico del responsabile del procedimento (35%);
- Collaboratore amministrativo del responsabile unico del procedimento (10%)

9. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente incrementata da parte del responsabile del settore interessato, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

10. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

11. **Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016:**

- **le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo;**
- gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, **non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.**

12. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 0,40 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche

- dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
 3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
 3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
 4. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Settore di competenza della incentivazione.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del Settore a cui appartengono perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore di cui fa parte l'Ufficio del personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento. Qualora si debbano liquidare incentivi a favore dei componenti del Settore di cui fa parte l'Ufficio del personale, la determinazione verrà adottata dal Responsabile di un settore non coinvolto nell'attività incentivata.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Settore sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. La liquidazione potrà avvenire secondo il seguente schema:
 - LAVORI E OPERE PUBBLICHE:
 - 1) successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva si procede alla liquidazione delle quote, di cui all'articolo 1 comma 3, relative alla **Pianificazione, Verifica progetti, Fase di gara** e il **50%** della quota **Responsabilità del procedimento**;
 - 2) successivamente all'adozione della determinazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo si procede alla liquidazione delle quote, di cui all'articolo 1 comma 3, relative alla **Fase Esecutiva** e al **50%** della quota **Responsabilità del procedimento**
 - SERVIZI E FORNITURE:
 - 1) successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva si procede alla liquidazione delle quote, di cui all'articolo 1 comma 3, relative alla **Pianificazione, Fase di gara** e il **50%** della quota **Responsabilità del procedimento**;
 - 2) successivamente all'adozione della determinazione di approvazione della verifica di conformità si procede alla liquidazione delle quote, di cui all'articolo 1 comma 3, relative alla **Fase Esecutiva** e al **50%** della quota **Responsabilità del procedimento**;
 - 3) qualora si tratti di servizi e forniture con contratto di esecuzione superiore ai 12 mesi si procederà con la liquidazione in quota proporzionale relative alla **direzione esecuzione del contratto** e al **50%** della quota **Responsabilità del procedimento**, con cadenza semestrale ovvero nei mesi di Giugno e Dicembre di ogni anno;

Articolo 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
- B) Incremento dei tempi di esecuzione;

- 2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ART. 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

Omissis

ART. 7

ASSICURAZIONI

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8

DISPOSIZIONI VARIE

1. ~~omissis~~

2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- a) la R.S.U.
- b) n. 2 dipendenti interessati dalla ripartizione;
- c) I Funzionari apicali comunali competenti per materia;
- d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART.10

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Segretario Comunale;
- b) Funzionario apicale del Settore interessato;
- c) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- d) Rappresentante della R.S.U.;

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi spettanti per opere affidate fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs 50 del 2016.

Per tali opere si procederà, alla ripartizione dell'incentivo, nel rispetto del Regolamento di ripartizione degli incentivi di cui agli articoli 93 comma 7bis e seguenti del D.Lgs. 163/06, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2016.

3. Il presente regolamento si applica, agli incarichi di R.U.P. affidati o assunti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 50 del 2016.

4. Per i servizi e le forniture il cui contratto è di durata superiore ai 12 mesi e che sia già in corso alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, il presente regolamento si applica alle sole attività o parti di attività svolte o in corso di svolgimento a partire da tale data, per le quali sarà onere dell'Amministrazione individuare i fondi da accantonare per il fondo incentivante.